

ESORCISMO ED ESORCISTA NELLA DISCIPLINA CANONICA DELLA CHIESA CATTOLICA

WILLIAM BLEIZIFFER¹

SUMMARY. *Exorcism and exorcist in the canonical discipline of the Catholic Church.* The study aims to present an overview of the reality of the exorcism and the exorcist in the Catholic Church, having as a starting point the disciplinary and canonical dimension, as it results from the canonical law, the interventions of the Magisterium and other theological studies that deal with the argument. The liturgical dimension of this reality is then evaluated on the basis of the differences presented by the different traditions of the Catholic Church, especially Latin and Byzantine. Finally, it will be presented briefly, with the clear intention to promote the deep understanding and significance of this reality, but also to mark the attention they enjoyed in the last period, some masterful interventions regarding both the exorcisms and the healing prayers.

Keywords: exorcism, exorcist, devil, diabolical possession, canonical norm, discipline, sacramental, healing prayers, presbyter.

REZUMAT. *Exorcism și exorcist în disciplina canonică a Bisericii Catolice.* Studiul își propune să prezinte o imagine de ansamblu asupra realității exorcismului și a exorcistului în Biserica Catolică, având ca punct de plecare preponderent dimensiunea disciplinară și canonică, așa cum rezultă aceasta din legislația canonică, din intervențiile Magisteriului și din alte studii teologice care tratează argumentul. Este apoi evaluată și

¹ William Bleiziffer, docente universitario di Diritto canonico dell'Università Babeș-Bolyai di Cluj-Napoca, dipartimento Blaj; prete dell'Arcieparchia di Alba Iulia e Făgăraș. E.mail: william.bleiziffer@ubbcluj.ro

dimensiunea liturgică a acestei realități în baza diferențelor pe care le prezintă diferitele tradiții ale Bisericii Catolice, în special latină și bizantină. În final, va fi prezentat succint, cu intenția clară de a favoriza înțelegerea și semnificația profundă a acestei realități, dar și de a marca atenția de care se bucură în ultima perioadă, câteva intervenții magistrale care privesc atât exorcismele cât și rugăciunile de vindecare.

Cuvinte cheie: exorcism, exorcist, diavol, posesie diabolică, normă canonică, disciplină, sacramental, rugăciuni de vindecare, prezbiter.

*Sorga Dio, i suoi nemici si disperdano;
e fuggano davanti a Lui quelli che Lo odiano.*

*Come si disperde il fumo, si disperdano:
come fonde la cera di fronte al fuoco,
così periscano gli empi davanti a Dio.*

Salmo 67 (68).

Premessa

Dalle parole del salmo 67 poste in esergo al presente saggio, incipit dell'esorcismo privato² di Leone XIII, che la tradizione orientale utilizza nella celebrazione della festa di Risurrezione nella notte di Pasqua³, possiamo facilmente comprendere alcuni significati di questa preghiera privata che ha precise valenze esorcistiche. Ma cos'è un esorcismo e chi è in grado di compierlo? Come va interpretato l'esorcismo dalla teologia attuale e qual è la disciplina della Chiesa che regola l'amministrazione

² *Exorcismus in Satanam et Angelos apostaticos iussu Leonis PP. XIII editus*, esorcismo di Leone XIII contro satana e gli angeli ribelli: AAS 1890, 743; (14.09.2019). <http://www.vatican.va/archive/ass/documents/ASS-23-1890-91-ocr.pdf> Questo esorcismo, composto il 13 ottobre 1884 per volontà del Pontefice, doveva essere recitato al termine della celebrazione eucaristica e alla fine di ogni Messa bassa, ed era riservato al vescovo e ai sacerdoti da lui espressamente autorizzati; poteva essere recitato dai fedeli solo privatamente.

³ *Antologhion* vol. III, Roma 2014, 16.

di un atto liturgico, di un sacramentale, di così grande sensibilità pastorale? A questi interrogativi cerchiamo di rispondere nel presente studio, facendo perno sulla legislazione canonica della Chiesa Cattolica, e su alcuni interventi del Magistero, nonché su alcuni studi teologici sull'argomento.

Ci proponiamo di presentare una visione complessiva dell'esorcismo per considerare poi il protagonista di questa preghiera particolare della Chiesa partendo da un punto di vista prevalentemente disciplinare e canonico. La questione liturgica di questa realtà è poi valutata a partire dalle differenze che rivestono le varie tradizioni della Chiesa Cattolica, specificatamente latina e bizantina. Infine presenteremo succintamente, col chiaro intento di favorire la comprensione e il significato profondo, nonché l'attenzione di cui gode ultimamente, alcuni interventi magisteriali che riguardano sia gli esorcismi sia le preghiere di liberazione.

La bibliografia utilizzata in questo studio proviene maggiormente dall'ambito latino di lingua italiana, anche se il ricorso ad opere e autori internazionali ci ha dato la possibilità di inquadrare meglio, crediamo, l'argomento.

L'esorcismo nella Chiesa

Non è facile parlare di preghiere di liberazione, esorcismi, possessioni malefiche, infestazioni, e dunque di Satana e della sua azione straordinaria. Quello degli esorcismi è un tema che la Chiesa Cattolica considera con grande attenzione, non solo per la delicatezza dell'argomento ma anche per l'incredulità o addirittura per la negazione di una realtà dogmatica su cui la Chiesa si è espressa, a partire dall'insegnamento e dalle opere compiute dal suo Fondatore, nettamente e con grande chiarezza⁴. Nonostante si tratti di realtà inconfutabili, non tutti credono nell'esistenza di Satana o la interpretano addirittura come una "realtà simbolica, non come realtà personale";⁵

⁴ Basti analizzare la voce "Daemones" in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. Centro di Documentazione, a cura di G. Alberigo – G. Dossetti – P.P. Ioannou – C. Leonardi – P. Prodi, Consultante H. Jedin, Bologna 1991⁴, indici 110; oppure "Diavolo" ed "Esorcista" in *Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et moris*, edizione bilingue, Peter Hünermann (a cura di), Bologna 1996² indici, 324 e 330.

⁵ Intervista (14.09.2019) <https://www.tempi.it/meeting-il-diavolo-esiste-solo-come-realta-simbolica/>

e questo avviene, purtroppo, anche all'interno della Chiesa, pur trattandosi di casi isolati⁶.

La negazione di una realtà non significa necessariamente la sua inesistenza, e se la lotta contro il male è un'attività quotidiana che la Chiesa con i suoi ministri svolge, questa non è certo una novità. Se la rimozione del diavolo sembra essere un fenomeno che ha caratterizzato in modo particolare gli ultimi cinquant'anni, la riscoperta del significato che possiede la lotta contro il *perversito e il perversitore*, per usare un'espressione di Papa Paolo VI, non desta meraviglia o incomprensioni⁷. Il magistero costante, progressivo e tanto più insistente dei Pontefici, ha sottolineato quanto sia oggi distruttrice l'azione di Satana⁸. A partire da questo magistero, teologi, padri spirituali ed esorcisti hanno saputo rispondere alle esigenze pastorali di tanti fedeli afflitti, lavorando con profitto anche in maniera organizzata sotto gli auspici dell'Associazione Internazionale Esorcisti (AIE),⁹ *riscoprendo* così la necessità e l'importanza tanto teologica quanto pastorale e spirituale dell'esorcismo.

⁶ Ricordiamo solo due casi noti a titolo di esempio: Herbert Haag, noto teologo autore del volume *Abschied vom Teufel*, pubblicato nel 1969 e successivamente in altre edizioni, e tradotto l'anno successivo in italiano sotto il titolo *La liquidazione del diavolo?* dalla casa editrice Queriniana di Brescia; e uno più recente, che ha acceso ampi dibattiti dopo alcune infelici affermazioni del Preposito generale dei gesuiti p. Arturo Sosa Abascal in un'intervista apparsa sul periodico online "Tempi.it" Meeting: «Il diavolo esiste solo come realtà simbolica», 21 agosto 2019. (14.09.2019) <https://www.tempi.it/meeting-il-diavolo-esiste-solo-come-realta-simbolica/>.

⁷ Si parla recentemente addirittura di un progetto teologico-politico per il recupero dell'esorcismo: T. Pires, Esorcismo e possessione nell'Italia contemporanea: un'analisi storico-antropologica, *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea: Costruzione dell'identità e prospettive transnazionali*, 38, 2/2019 (26.09.2019) http://www.studistorici.com/2019/07/19/fotia_numero_38/

⁸ Proprio per ovviare a questo, ci limitiamo a ricordare la pubblicazione nel 1975, dunque durante il pontificato di Paolo VI, di un approfondito studio nel quale veniva arginato il tentativo «di demitizzazione della secolare dottrina della Chiesa su Satana»; Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Documento «Les formes multiples de la superstition» sul tema «Fede cristiana e demonologia», 26 giugno 1975, *Enchiridion Vaticanum* 5 (1974, 1976), 1347-1393; (27.09.2019) http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19750626_fede-cristiana-demonologia_it.html.

⁹ L'AIE è l'unico ente riconosciuto dal Vaticano. È stata fondata nel 1990 dal padre René Chenesseau, e da don Gabriele Amorth. Ne fanno parte preti esorcisti incaricati dal vescovo della diocesi di appartenenza, nella maggior parte italiani, ma presenti anche in diocesi del continente europeo nonché di altri continenti.

La Chiesa è chiamata a seguire Gesù Cristo e il suo insegnamento; da Cristo essa ha ricevuto il potere di continuare nel suo nome la sua missione. In questa prospettiva l'azione di Cristo per la santificazione dell'uomo, ma anche per la sua liberazione dal male, si eserciterà attraverso il servizio della Chiesa e dei suoi ministri ordinati, deputati dal Vescovo a compiere i sacri riti autorizzati.

Gli esorcismi, in quanto preghiera e azione di lotta estrema contro lo spirito del male, li ha praticati Gesù stesso che ha affidato questo compito anche agli apostoli e ai loro successori. Proseguiti per divina disposizione nella Chiesa, dalla primitiva comunità dei credenti fino ad oggi, gli esorcismi costituiscono dunque una realtà che appartiene alla Chiesa per mandato del suo Fondatore. *Esorcismo* è una parola suggestiva che accende, per chi non è ancorato saldamente alla fede, la fantasia, suscita perplessità, paure e curiosità. Appare come una misteriosa realtà che evoca mondi occulti, scontri singolari con l'invisibile nella sua dimensione negativa. L'esorcismo è per questo, e sempre, anche una realtà molto forte che lascia un segno nell'immaginazione e nella coscienza dei presenti in quanto rivela lo scontro fra due potenze, quella divina e quella oscura del demonio. È perciò anzitutto un comando, una precisa ammonizione esercitata da parte chi ne è incaricato, essendo munito delle richieste qualità, rivolta al maligno in nome di Cristo perché si allontani e smetta di nuocere alle persone redente dalla Sua passione e morte.

Nella pratica degli esorcismi della Chiesa dei primi secoli si osserva che essi non venivano associati strettamente alla dimensione liturgica. Questo perché l'esorcismo non era legato solo all'aspetto catechistico del battesimo, ma, al contrario, lo si trovava nelle più diverse situazioni della vita, che spesso non avevano alcun legame con la prima pratica del culto cristiano. Già dai primi secoli del cristianesimo era largamente diffusa la convinzione che ogni credente in Cristo, come unico Salvatore del mondo, potesse scacciare il diavolo con l'aiuto della Sua grazia. Inoltre, gli esorcismi non erano soggetti a qualche sistema liturgico, anche questo in formazione; solo dal punto di vista dogmatico essi fondavano la loro centralità su Cristo Salvatore. Questa interpretazione risulta d'altronde adeguata, in quanto il dono di esorcizzare i demoni non è altro che un carisma dello Spirito Santo. In altre parole, non si nasce esorcista, ma lo si può diventare se lo Spirito di Dio "trova" nella persona l'inclinazione verso la battaglia diretta con i demoni.

Dopo l'editto di Milano (313) il cristianesimo ottiene completamente la sua libertà e l'ambita ascesa alla propria e indipendente organizzazione, finora inaccessibile.

Non si fanno attendere neppure gli effetti sulla demonologia cristiana, che divide in qualche modo la pratica demonologica in due ambiti: da una parte abbiamo la demonologia *istituzionalizzata*¹⁰ che diventa quasi un marchio registrato della Chiesa; dall'altra troviamo la demonologia praticata fuori dal controllo della Chiesa, non necessariamente contraria alla disciplina emergente dell'esorcismo, ma talvolta abusiva.

Praticato da Gesù e, dietro specifico mandato, anche dagli apostoli, l'esorcismo acquista nella Chiesa una dimensione concreta nel combattimento spirituale;¹¹ una battaglia spirituale condotta dai battezzati che possono *celebrare*¹² questa particolare preghiera in maniera privata, ma anche un combattimento serrato portato avanti non più da quanti posseduti dal maligno, ma da chi è delegato ad agire in nome della Chiesa. Lungo la sua storia la Chiesa ha vissuto varie tappe nello sviluppo e nella consapevolezza dell'efficacia dell'esorcismo, regolandone la celebrazione e maturando la coscienza della sua importanza. Se nei primi secoli, seguendo le parole del Maestro e l'esempio degli apostoli, tutti i cristiani, se lo desideravano, potevano compiere esorcismi, ulteriormente la disciplina andò regolata a livello gerarchico.

Comunque la pratica degli esorcismi si è sviluppata, fin dai primi tempi, in due direzioni: per liberare gli ossessi e come parte integrante del battesimo, in cui veniva attribuito al sacramento un grande valore, perché si palesava come il catecumeno venisse sottratto a Satana e incorporato a Cristo.

¹⁰ Il termine non è forse il più adatto visto che l'esorcismo non rappresenta il prodotto di qualche istituzione, bensì della grazia di Dio. Il termine va comunque usato per meglio rivelare la dimensione pastorale dell'esorcismo che va regolata da una disciplina. Premettendo come sia trasformato dal dogma di ogni istituzione ecclesiale, possiamo osservare che l'esorcista cattolico o ortodosso usa la croce e l'acqua santa durante il rituale dell'esorcismo, mentre il battista o pentecostale no. Le formule di esorcismo, sebbene differiscano da una denominazione all'altra, sono sul piano testuale nella linea guida dei dogmi a cui appartengono. Sebbene sia richiesto un certo stato di elevazione spirituale a ciascun esorcista, indipendentemente dalla chiesa a cui appartiene, oltre al carisma dell'esorcista e la sua spiritualità (*ex opere operantis*), l'effetto della grazia risulterebbe piuttosto dall'"imposizione delle mani" nel momento dell'ordinazione e delle benedizioni speciali, come nel caso delle due Chiese secolari (*ex opere operato*).

¹¹ F. Bamonte, *Poseiile diabolice și exorcismul. Cum poate fi recunoscut vicleanul ispititor*, Oradea 2018, 131 ss.

¹² Questo vocabolo, appositamente scelto in questa circostanza, rimanda all'azione concreta e decisa della Chiesa che regola, come vedremo in seguito, la celebrazione del proprio rito.

Una forma di esorcismo si trova quindi nelle preghiere che precedono il battesimo. L'altra forma, dell'esorcismo maggiore, è oggetto di attenta cura pastorale della Chiesa Cattolica essendo regolato da una disciplina canonica e liturgica ben chiara. Mentre nella Chiesa Latina questa realtà è disciplinata da interventi magisteriali concreti, sembra invece, che nelle Chiese Cattoliche Orientali, questo aspetto disciplinare sia assente¹³. Nelle Chiese Ortodosse, invece, la pratica degli esorcismi sembra essere non regolata da una disciplina chiara e sintetica¹⁴.

Una brevissima analisi dei riti battesimali svolti nelle due grandi tradizioni liturgiche che sono oggetto di questo studio, latina e bizantina,¹⁵ offre un panorama di come viene interpretato l'esorcismo nelle due tradizioni a partire dalle preghiere contenute nei rispettivi riti. Mentre nel rito latino l'orazione di esorcismo che precede l'unzione prebattesimale, nonché le rinunce a Satana previste dal rito, sono molto concise,¹⁶ il rito bizantino fa uso di una preghiera ben più lunga e, anche se

¹³ Come avremo modo di veder in seguito, l'affermazione va sostenuta con un chiaro ricorso alla disciplina canonica della Chiesa Cattolica, contenuta nei due corpi legislativi *Codex Iuris canonici* e *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*.

¹⁴ Le Chiese Orientali hanno conservato nei propri libri liturgici anche gli esorcismi di San Basilio il Grande e San Giovanni Crisostomo, pur senza una pratica costante o regolare. Non essendo ben regolata la disciplina, la celebrazione degli esorcismi può essere lasciata alla discrezionalità dei sacerdoti, nonostante l'esistenza, almeno nell'ambito della Chiesa Ortodossa Romana, di un intervento da parte del suo Sinodo, il 17 febbraio 2011, che cerca di gettare un po' di luce sulla loro pratica, alcune volte anche abusiva. Suscitò scalpore un caso lungamente discusso dai media nel 2005, quando l'esorcismo fu presentato in maniera molto distorta proprio a causa degli abusi con cui venne accompagnato. Un monaco e quattro monache del monastero di Tanacu in Vaslui (Moldavia), durante un rito esorcistico portarono al decesso un'altra giovane aspirante monaca che per tre giorni fu privata di cibo e bevande; vedi T. Niculescu Bran, *Confessione a Tanacu*, Matelica, 2013. È poi condiviso il parere che nelle Chiese ortodosse ci si accosta ad un esorcista con la stessa facilità e frequenza con la quale ci si accosta ad un confessore, essendo più ricercati i monaci.

¹⁵ In quanto appartenente a una Chiesa Cattolica Orientale di rito bizantino, mi occuperò della sola realtà sacramentale battesimale che esiste in questo rito, con i dovuti riferimenti al rito latino.

¹⁶ Molto sinteticamente viene chiesto: «...libera questo bambino dal peccato originale, e consacrato tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo...». Segue al momento previsto anche la rinuncia a Satana sotto la formula di tre domande e risposte, che i genitori e i padrini assumono pubblicamente come compito, a nome del battezzando: «Rinunciate a Satana? Genitori e padrini: Rinuncio. Celebrante: E a tutte le sue opere? Genitori e padrini: Rinuncio. Celebrante: E a tutte le sue seduzioni? Genitori e padrini: Rinuncio».

ripetitiva, molto profonda sul piano teologico¹⁷. Questo lascia intendere il fatto che mentre la Chiesa latina ha preferito sistemare la disciplina concernente la celebrazione degli esorcismi, anche quelli inseriti nel rito del battesimo, le Chiese bizantine, più legate a un'immutata tradizione, hanno conservato nei riti battesimali antiche preghiere, senza dubbio di elevato valore spirituale e profondità teologica, anche se a scapito di una chiara disciplina in merito.

Il rito dell'esorcismo prebattesimale nelle Chiese bizantine, quindi anche nella mia Chiesa di provenienza, precede il rito del battesimo. La cerimonia si svolge nel narcece della chiesa, è indicata nei testi liturgici con il titolo di «Preghiera per fare un catecumeno e ha una struttura a sestante all'interno del rito battesimale»¹⁸. Molto suggestive sono le indicazioni tipiconali, che corrispondono a interpretazioni teologiche molto profonde che si inseriscono proprio nella logica del valore che ogni celebrazione acquista: se durante il rito del catecumenato il sacerdote indossa solo l'epitrachilion (la stola), per il rito stesso del battesimo lo stesso sacerdote deve indossare tutti i paramenti bianchi.

L'esorcismo è un sacramentale che la Chiesa stessa compie; è un'azione di grazia compiuta dalla Chiesa in favore dei suoi membri, da un suo deputato legittimo e attraverso atti e gesti approvati dalla competente autorità; ciononostante gli esorcismi e gli esorcisti non sono esenti da pericoli di vario genere, vista anche la loro variegata tipologia¹⁹.

¹⁷ Anche oggi con gli esorcismi e con tutte le preghiere e le cerimonie che li accompagnano s'intende mettere in fuga il demonio e preparare il cristiano a divenire tempio della Santa Trinità, in modo che possa entrare nella Chiesa come nella Gerusalemme celeste. Gli esorcismi si svolgono, all'ingresso della chiesa, nel corso della cerimonia che precede il battesimo, cioè in quella con cui si deve costituire un catecumeno.

¹⁸ Rito per costituire un catecumeno; Preghiera di introduzione; Esorcismo primo; Esorcismo secondo; Esorcismo terzo; Preghiera sul catecumeno; Cacciata del diavolo; Rinunzia a Satana; Adesione a Cristo; Professione di fede; Preghiere conclusive; Congedo. Segue poi il rito del battesimo come tale. Cf. P. Damiano Como, *Battesimo, Unzione crismale, Eucaristia. Tradizione liturgica e spiritualità delle Chiese Bizantine*, Palermo 1984. (15.09.2019) <http://cristiano-ortodosso-italiano.blogspot.com/2013/10/battesimo-unzione-crismale-eucaristia.html>.

¹⁹ R. Chenesseau, *Jurnalul unui preot exorcist*, Târgu Lăpuș, 2001, 325 ss., identifica tre tipi di tali pericoli: pericoli per coloro che sollecitano l'esorcismo; per gli esorcisti, e per gli altri fedeli in genere.

L'esorcista, ministro della Chiesa

Il profilo giuridico-canonico dell'esorcista quale ministro della Chiesa, che opera nella Chiesa, è riconoscibile a partire dall'unico canone del Codice che tratta degli esorcismi: il can. 1172 del CIC. Va sottolineato il fatto che nel CCEO un tale canone è del tutto assente, il che ci costringe a considerare la disciplina canonica riguardante il ministero, le qualità e le competenze dell'esorcista a partire da questo unico canone²⁰.

«Can. 1172 - § 1. Nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi, se non ne ha ottenuto dall'Ordinario del luogo peculiare ed espressa licenza. § 2. L'Ordinario del luogo conceda tale licenza solo al presbitero che sia ornato di pietà, di scienza, di prudenza e d'integrità di vita».

Il legislatore ha collocato il tema degli esorcismi subito dopo la presentazione dei sacramenti e sotto la rubrica dei sacramentali, cioè di quegli atti di culto che non rientrano effettivamente nel settenario stabilito dalla Chiesa.

Osserviamo che nel caso dell'esorcismo il canone non fa alcun cenno alla validità dell'atto, come lo fanno invece altri canoni sui sacramenti in cui l'assenza di alcune qualità che si devono trovare sia nel ministro sacro sia nell'atto stesso può avere effetti che incidono sulla validità e la liceità di quel sacramento. Ciononostante, la formulazione del canone in negativo con l'apposizione di una condizione, "nessuno può... se non..." lascia intravedere un divieto che in linea di massima nega la realizzazione di un atto giuridico da parte di chi non è munito delle necessarie qualità, nel nostro caso della licenza. Come in casi simili, il divieto tende a preservare

²⁰ Il codice pio-benedettino (CIC17) presentava invece ben tre canoni: 1151-1153. Va notato subito che questo canone è unico nella disciplina vigente della Chiesa Cattolica, in quanto non trova un corrispondente nel CCEO. Nonostante l'assenza di un tale canone nel CCEO la disciplina canonica prevede che «Se su una certa cosa manca un'espressa prescrizione di legge, la causa, se non è penale, è da dirimersi secondo i canoni dei Sinodi e dei santi Padri, la legittima consuetudine, i principi generali del diritto canonico applicati con equità, la giurisprudenza ecclesiastica, la comune e costante dottrina canonica», (can. 1501 CCEO, 19 CIC). L'ipotesi di *lacuna legis* sul tema dell'esorcista in CCEO, offre il ricorso al can. 1172 CIC per quanto riguarda l'applicazione dello stesso anche nell'ambito delle Chiese Orientali Cattoliche; per cui nella presentazione di questo canone intendiamo riferirci a un'unica disciplina applicabile nella Chiesa Cattolica.

la disciplina canonica riguardante l'amministrazione dell'atto giuridico, coll'evidente scopo di evitare abusi e di regolare esaustivamente tale disciplina. Va comunque sottolineato che non trattandosi di un sacramento, bensì di un sacramentale, la sua efficacia pastorale, spirituale e teologica, non dipende maggiormente della realizzazione o meno di certi requisiti. Come abbiamo già sottolineato sopra, l'esorcismo è un atto di grazia operante attraverso i doni dello Spirito, anche se per validi e ovvi motivi la Chiesa ne regola la sua amministrazione, riservando l'esorcismo sugli ossessi al solo presbitero. Invece, per la sua legittimità, il canone richiede espressamente l'esistenza di una licenza.

Il canone impone quindi il divieto di *proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi*, se non si è muniti, in quanto *presbiteri*, della debita licenza accordata dall'*Ordinario del luogo*. Va sottolineato che «il termine 'sacerdote' comprende quello di presbitero ma il termine presbitero esclude l'episcopato. Vi sono delle conseguenze? Il Rituale afferma che nel libro liturgico con 'esorcista' si deve intendere sempre 'sacerdote esorcista'. Pertanto il Rituale riferisce questo ministero sia ai presbiteri come ai vescovi. Non vi è dubbio, poi, che tutto quanto può fare il presbitero lo può fare anche il vescovo»²¹.

Secondo il canone 1172 la licenza va ottenuta dall'ordinario del luogo. Stando alla disciplina canonica latina (can. 134 CIC) ed orientale (can. 984 CCEO) l'ordinario del luogo non è solo il Vescovo diocesano o il Vescovo eparchiale,²² ma anche, oltre il Romano Pontefice, tutti gli altri che sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368 CIC, l'Esarca, l'Amministratore apostolico e coloro che, in mancanza dei predetti, legittimamente succedono interinalmente nel governo, come pure il Protosincello e il Sincello; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali. Quindi, in ultima istanza, da una serie di autorità canoniche che non si identificano con il Vescovo diocesano (eparchiale) «cioè colui al quale è stata affidata da pascere a nome proprio l'eparchia,

²¹ G. Brugnotta, Commento a un canone. Il ministero del sacerdote esorcista (can. 1172), *Quaderni di diritto ecclesiale* 23, 2010, 88-94, 91.

²² Quando parliamo, nel presente studio, del Vescovo diocesano, intendiamo anche la figura del Vescovo eparchiale: questi vescovi governano a nome proprio le loro circoscrizioni ecclesiastiche (la diocesi e l'eparchia), ed hanno le stesse potestà all'interno e nei confronti di queste circoscrizioni.

(che) la governa come vicario e legato di Cristo». Infatti «la potestà, che egli esercita personalmente a nome di Cristo, è propria, ordinaria, immediata, anche se in ultima istanza l'esercizio della stessa potestà è governato dalla suprema autorità della Chiesa e può essere circoscritto entro certi limiti in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli cristiani» (can. 178 CCEO, 381 CIC).

Stando alla formulazione del can. 1172 la licenza va accordata perciò dagli Ordinari del luogo (Gerarchi del luogo), mentre la disposizione del *Rito degli esorcismi e preghiere per circostanze particolari*²³ al nr. 13 stabilisce che: «Il ministero di esorcizzare le persone possedute dal Maligno è affidato con speciale ed espressa licenza dell'Ordinario del luogo, *di norma il Vescovo diocesano* (can. 1172, § 1)²⁴. Tale permesso si deve concedere soltanto a sacerdoti di provata pietà, scienza, prudenza e integrità di vita (1172, § 1.), specificamente preparati a tale ufficio. Il presbitero, al quale il ministero di esorcista viene affidato in modo stabile o «ad actum», compia questo servizio di carità con fiducia e umiltà, sotto la guida del Vescovo della diocesi...». Chi può essere nominato esorcista è quindi un sacerdote, un presbitero, non un diacono e tanto meno un laico.

Ci troviamo in questo caso davanti a un dubbio che riguarda l'identificazione delle autorità competenti che possono accordare la licenza, visto che il CIC parla dell'Ordinario del luogo, quindi non solo del Vescovo Diocesano, mentre il *Rito degli esorcismi* parla dell'Ordinario del luogo, *di norma il Vescovo diocesano, sotto la*

²³ *Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. Promulgatum: De Exorcismis et supplicationibus quibusdam*, Editio Typica, Città del Vaticano 1999. Per l'edizione ufficiale in lingua italiana: *Rituale romano, rito degli esorcismi e preghiere per circostanze particolari* [Conferenza Episcopale Italiana], Città del Vaticano 2001 (= *Rito degli esorcismi*).

²⁴ «Perché il Rituale precisa che la licenza si deve ricevere 'di norma' dal vescovo diocesano? Così facendo sembra restringere le possibilità offerte dal Codice ed individua nel vescovo diocesano non tanto il ministro ordinario dell'esorcismo, bensì colui che ha il compito di vigilanza e discernimento in materia così delicata. In verità le Premesse non restringono affatto. Dicendo 'di norma' non vincolano la legittimità della licenza al solo vescovo diocesano. È legittima anche una licenza data dal vicario generale o episcopale. Ma chi ottiene la licenza deve agire sotto l'autorità del vescovo diocesano e – aggiunge il Rituale – 'sotto la guida' dello stesso. Spetta al vescovo valutare circostanze particolari come la possibilità di proferire l'esorcismo sui non cattolici»; Brugnotto, *Commento a un canone* 91.

guida di cui si svolge anche il ministero dell'esorcista. Da quanto detto finora si presume che la licenza possa essere accordata da un vicario, ma l'esorcista compie il suo incarico sempre sotto l'autorità del Vescovo diocesano. Visto i limiti dell'autorità, molto circoscritti nel caso di vacanza della sede diocesana (can. 224 CCEO, 481 § 2, 417 CIC), c'è da chiedersi se, e quali Ordinari del luogo possono accordare la licenza per la celebrazione degli esorcismi sugli ossessi.

La *licenza*, in quanto atto amministrativo è la risposta dell'autorità ad una richiesta e non rappresenta propriamente una grazia (can. 1510 - §1 CCEO, can. 35, 59 CIC). È piuttosto una facoltà accordata per iscritto che l'autorità concede a determinate condizioni, affinché il richiedente possa agire lecitamente e talvolta anche validamente. Nel caso degli esorcisti il presbitero deve ottenere una licenza *peculiare ed espressa*, quindi va esclusa una generica licenza accordata tacitamente oppure presunta. La licenza diventa in questo caso una vera e propria *provisio canonica* fatta per libero conferimento, a tempo determinato, da parte dell'Ordinario del luogo (can. 934 ss. CCEO, can. 146 ss. CIC). «L'ordinario del luogo potrà concedere la licenza *ad actum* quando intende affidare l'incarico di esorcista per una singola persona; se invece affida stabilmente il ministero di esorcista concederà la licenza per tutte le persone che lo richiederanno. Resta aperta una questione: anche i vescovi che non hanno giurisdizione o al di fuori del loro territorio devono ottenere la licenza dall'ordinario del luogo? Il canone 1172 § 2 cambiando 'sacerdote' con 'presbitero' sembrerebbe voler evitare tale necessità. Il *Rituale*, invece, lo prescriverebbe»²⁵.

La licenza va accordata ai propri presbiteri, cioè a quelli che sono regolarmente incardinati (ascritti) nella diocesi e sono in possesso dei requisiti necessari e specificamente previsti per tale ufficio. Il canone parla solo di quattro qualità concrete ma l'autorità che accorda la licenza dovrebbe tenerne in considerazione anche altre che vengono accennate nel *Rito degli* esorcismi, specialmente ai nn. 13-36. E ovvio che la licenza, a tempo determinato, debba essere giustificata dalla presenza di questi requisiti durante l'intera durata del mandato; il venir meno alle responsabilità assunte dal ministero, o la mancanza delle qualità richieste per la concessione della licenza, giustifica la sua sospensione.

²⁵ Brugnotto, *Commento a un canone* 92.

I presbiteri, ai quali è affidato il ministero di esorcista, in modo stabile o «ad actum», devono esercitare tale ministero personalmente e sempre sotto la guida del Vescovo diocesano, al quale riferiranno regolarmente sull'esercizio del loro ministero. La licenza per esercitare il ministero di esorcista è personale e non può essere mai delegata. La licenza va accordata quindi dall'Ordinario del luogo (Gerarca del luogo) ai soli presbiteri, escludendo cioè i diaconi e i laici;²⁶ la concessione legittima della licenza rappresenta effettivamente la provvisione di un ufficio ecclesiastico (cann. 936-946 CCEO, cann. 145-155 CIC) e la normativa del canone può essere semplicemente intesa come legge inabilitante²⁷. Peraltro, il nostro canone richiede la presenza di alcune qualità che devono sussistere nel presbitero prima della concessione della licenza²⁸. Il canone enumera quattro qualità o virtù morali che si devono intendere nel senso tradizionale: pietà, scienza, prudenza e integrità di vita²⁹. Il Rituale degli esorcismi richiede che i sacerdoti siano «specificamente preparati a tale ufficio», e che quindi debbano possedere anche una previa preparazione peculiare³⁰ alla quale deve provvedere l'autorità che concede la licenza. Ovviamente, nell'accordare questa licenza il Vescovo dovrebbe prestare attenzione anche alle esigenze suggerite dal *Rito degli esorcismi*.

Oltre a un necessario equilibrio nell'esercizio di un così delicato ministero risulta indispensabile anche la presenza di una costante, scrupolosa e personale cura

²⁶ I laici hanno una parte assai importante nella preghiera comunitaria fatta con fede; possono essere ammessi agli esorcismi per accompagnare e sostenere il sacerdote che prega e possono unirsi alla sua intenzione; ma non possono fare preghiere esorcistiche, né in forma deprecatoria né imperativa.

²⁷ Can. 1495 CCEO - Si devono considerare irritanti oppure inabilitanti soltanto quelle leggi con le quali si stabilisce espressamente che un atto è nullo oppure che una persona è inabile (can. 10 CIC).

²⁸ Per alcuni particolari compiti di rilievo i chierici devono essere muniti di alcune qualità eccelse: nel caso dei vescovi si richiede fede salda, buoni costumi, pietà, zelo delle anime e prudenza, buona reputazione, nessun legame da vincolo matrimoniale, almeno trentacinque anni d'età ecc. (can. 180 CCEO, can. 378 CIC); nel caso degli amministratori eparchiali (diocesani) si richiede integrità, pietà, sana dottrina e prudenza, che sia un Vescovo oppure un presbitero che non sia legato dal vincolo matrimoniale; ai parroci invece si richiedono buoni costumi, sana dottrina, zelo delle anime, prudenza e altre virtù e doti.

²⁹ Vista la peculiarità del sacerdozio orientale uxorato riteniamo che, come nel caso del parroco, i buoni costumi siano richiesti anche nella moglie e nei figli che abitano con lui.

³⁰ Cf. *Praenotanda* n. 13.

spirituale, della fedeltà al Vangelo, della dedizione alla preghiera e all'esercizio delle virtù; insomma una serie di qualità sul piano psicologico, morale e spirituale, che assicurino, almeno teoricamente, un buon esito nello svolgimento del proprio ministero³¹.

***L'esorcismo, sacramentale della Chiesa:
alcune questioni liturgiche interrituali***

L'esorcismo è una preghiera pubblica e solenne della Chiesa per contrastare il potere del diavolo. Nel *Catechismo della Chiesa Cattolica* al n. 1673 troviamo questa definizione: “quando la Chiesa domanda pubblicamente e con autorità, in nome di Gesù Cristo, che una persona o un oggetto sia protetto contro l'influenza del Maligno e sottratto al suo dominio, si parla di esorcismo. Gesù l'ha praticato (Mc 1, 25 s.); è da Lui che alla Chiesa deriva il potere e il compito di esorcizzare (cf. Mc 3, 15; 6, 7.13; 16, 17). In una forma semplice l'esorcismo è praticato durante la celebrazione del Battesimo. L'esorcismo solenne, chiamato “grande esorcismo”, può essere praticato solo da un presbitero e con il permesso del Vescovo. In ciò bisogna procedere con prudenza, osservando rigorosamente le norme stabilite dalla Chiesa. L'esorcismo mira a scacciare i demoni o a liberare dall'influenza demoniaca, e ciò mediante l'autorità spirituale che Gesù ha affidato alla sua Chiesa. Molto diverso è il caso di malattie, soprattutto psichiche, la cui cura rientra nel campo della scienza medica. È importante, quindi accertarsi, prima di celebrare l'esorcismo, che si tratti di una presenza del Maligno e non di una malattia (cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1172)”³².

L'esorcismo è, in questa prospettiva, un comando della Chiesa attraverso i suoi ministri impartito al demonio nel nome di Gesù, affinché lasci il posseduto o siano liberati dalla sua influenza luoghi, cose o persone. Nell'esorcismo, quindi, al demonio non si chiede nulla: al demonio si comanda. Esso è un *sacramentale* che

³¹ M. Bogetti, *L'esorcista, gli ossessi e l'esorcismo nel canone 1172 del codice di diritto canonico. Fonti e legislazione vigente*, Torino, 2011, 86-92.

³² *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Vaticano 1992, 1673.

agisce *ex opere operantis ecclesiae*, ossia per la forza della preghiera della Chiesa orante. L'esorcismo è dunque una preghiera della Chiesa che domanda pubblicamente e con autorità, in nome di Gesù Cristo, che una persona sia sottratta dal potere del maligno³³.

La disciplina canonica, sia occidentale³⁴ che orientale,³⁵ prevede nell'ambito liturgico una serie di norme di carattere obbligatorio che hanno come finalità proprio la disciplina del culto, quale forma pubblica di manifestare ciò che la Chiesa crede e professa. Uno dei principi redazionali di tutti i due i codici fu proprio quello pastorale di corrispondere in maniera adeguata attraverso mezzi specifici alla santificazione dei fedeli, e quindi favorire il diritto dei fedeli alla perfezione cristiana: *salus animarum suprema lex* è un compito che la legge canonica deve perseguire.

Ed è proprio in virtù di questa vocazione alla santità che i *christifideles* hanno secondo il can. 16 CCEO (213 CIC) «il diritto di ricevere dai Pastori della Chiesa gli aiuti provenienti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente dalla parola di Dio e dai sacramenti». Di più «I fedeli cristiani hanno il diritto di esercitare debitamente il culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa *sui iuris* e di seguire una propria forma di vita spirituale, che sia però in accordo con la dottrina della Chiesa» (can. 17 CCEO; 214 CIC). In corrispondenza a questi diritti, esistono da parte dei chierici specifici obblighi, che, per quanto riguarda il tema affrontato, possono essere riassunti con il contenuto del can. 381 §2. CCEO (cf. 843 §1CIC): «i chierici, se non sono trattenuti da un giusto impedimento, hanno l'obbligo di fornire gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente della parola di Dio e dei sacramenti, ai fedeli cristiani che li chiedono in modo appropriato, che sono ben disposti e non hanno dal diritto la proibizione di ricevere i sacramenti».

³³ Lo studio attualmente più completo – sotto l'aspetto della teologia liturgica – è quello racchiuso nella voce “Esorcismo” presente nel Dizionario di Liturgia, A. M. Triacca, Esorcismo, in: D. Sartore – A. M. Triacca – C. Cibien (edd.), *Liturgia*, Cinisello B. 2001, 711-735; l'amplessima bibliografia ivi riportata offre punti di riferimento importanti ai fini di un ulteriore sviluppo della ricerca.

³⁴ Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, *Codex Iuris Canonici Fontium annotatione et Indice analytico-alphabetico auctus*, Città Del Vaticano, 1989 (CIC).

³⁵ Pontificium Consilium de Legum Textibus interpretandis, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontes annotationes auctus*, Città del Vaticano, 1995 (CCEO).

Si sa che nella Chiesa la questione liturgica, oltre ad essere una realtà delicata è anche molto ben disciplinata; in tal modo si evita la possibilità di eventuali abusi liturgici che creino sconcerto o addirittura errori nei fedeli per quanto riguarda la comprensione del vero significato che un determinato rito liturgico, approvato dalla Chiesa e celebrato secondo le sue prescrizioni, possa avere nella sua lecita attuazione. Altrettanto si conosce la stretta disciplina liturgica esistente nelle Chiese orientali, disciplina che in alcuni casi e in determinate circostanze può addirittura portare a un formalismo liturgico privo di significati. Al contrario, quando ben presentata come patrimonio secolare della Chiesa, e anche ben accolta e capita dai fedeli, in quanto pienamente vissuta, la liturgia della Chiesa non è altro che l'anticipazione del banchetto celeste.

Per poter capire quale sia la valenza dell'esorcismo all'interno della Chiesa, e specificatamente delle Chiese Orientali Cattoliche dove la questione liturgica è molto delicata proprio a causa dello stesso patrimonio liturgico comunemente condiviso con le Chiese Ortodosse, ci proponiamo in seguito una breve analisi della tematica³⁶. Quest'analisi parte dalla normativa canonica vigente e ha lo scopo di tentare un inquadramento della disciplina orientale della liturgia all'interno della realtà celebrativa dell'esorcismo quale sacramentale.

Dato il carattere strettamente giuridico di qualsiasi legge ecclesiastica, quindi anche del CCEO, è chiaro che questo non regola la questione normativa della liturgia. Tuttavia il can. 3 rinvia a questa realtà disciplinandola: "anche se il Codice si riferisce spesso alle prescrizioni dei libri liturgici, per lo più non decide in materia liturgica; perciò queste prescrizioni devono essere osservate diligentemente, a meno che non siano contrarie ai canoni del Codice".

Il can 3 del CCEO parla inequivocabilmente di *diligente osservazione delle prescrizioni dei libri liturgici*. Pertanto, lasciando spazio alla manifestazione particolare del patrimonio liturgico proprio di ogni Chiesa *sui iuris*, il Codice non disciplina le questioni liturgiche, rinviando invece a un'intera serie di norme con applicazione diretta in questo campo. I frequenti rinvii dei canoni a questioni che riguardano l'ambito liturgico rappresentano una presenza costante all'interno del Codice. La

³⁶ W. Bleiziffer, Formarea pastorală și liturgică a preoților greco-catolici în lumina CCEO. Studiu liturgico-canonice, *Acta Blasiensia I, Coordonatele preoției greco-catolice – istorie și actualitate*, Blaj 2002, 71-86.

maggior parte di questi riferimenti si trovano nel Titolo XVI del Codice *De cultu divino et praesertim de sacramentis*, dove sono frequenti i rimandi alle *prescrizioni dei libri liturgici*, alle *leggi liturgiche*, alle *regole del culto divino*, al *diritto particolare*, alle *usanze legittime*, alle *prescrizioni della Chiesa*, ecc.

Evitando di cadere in un rigorismo legale, in modo da dimenticare lo spirito della legge, è necessario che per la giusta e corretta celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali, come patrimonio liturgico proprio, queste rubriche debbano essere osservate con grande attenzione. Ovviamente si tratta di trovare un giusto equilibrio fra i due estremi che si riscontrano spesso nella celebrazione liturgica: scrupolosità ed esagerazione nell'osservanza della rubricatura, che porta a teatralismo, da una parte, e la noncuranza e omissione delle norme che portano alla realizzazione di un culto deturpato. Nella celebrazione dei sacramenti, che la Chiesa ha l'obbligo di distribuire per comunicare sotto un segno visibile i misteri di Cristo, tutti i fedeli cristiani, ma specialmente i sacri ministri, nel celebrare e nel ricevere religiosamente gli stessi, devono osservare diligentemente le prescrizioni della Chiesa (can. 667 CCEO). Altrettanto viene stabilito anche nel caso dei sacramentali, che vengono regolati dalla disciplina presente nello stesso Titolo XVII: Can. 867 - §1 (can. 1166 CIC) «per mezzo dei sacramentali, che sono segni sacri mediante i quali con una certa imitazione dei sacramenti sono significati e ottenuti dall'impetrazione della Chiesa effetti soprattutto spirituali, gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto principale dei sacramenti e sono santificate le varie circostanze della vita. §2. A riguardo dei sacramentali si osservino le norme del diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*». Il rimando al *diritto particolare*, quale istanza canonica nel regolare gli aspetti identitari della Chiesa, è molto importante in questa circostanza, in quanto garantisce «il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime» (OE 5). Nell'elaborazione del diritto particolare liturgico «gli orientali sappiano con tutta certezza che possono sempre e devono conservare i loro legittimi riti e la loro disciplina, e che non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso. Pertanto, tutte queste cose devono essere con somma fedeltà osservate dagli stessi orientali, i quali devono acquistarne una conoscenza sempre più profonda e una pratica più perfetta; qualora, per circostanze di tempo o di persone, fossero indebitamente venuti meno ad esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni» (OE 6).

La Chiesa ha sempre adempiuto il suo incarico di garante dell'ordine liturgico nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali. In quanto parte del culto pubblico e come pratica liturgica della comunità dei fedeli cristiani, questi erano accompagnati da una disciplina celebrativa imposta fin dai tempi antichi che li ha muniti anche di validità e liceità. Così «il culto divino se viene reso a nome della Chiesa da persone legittimamente a ciò deputate e per mezzo di atti approvati dall'autorità ecclesiastica, si dice pubblico; altrimenti è privato» (can. 668 - §1 CCEO, can. 834 §2 CIC). Pertanto, il culto pubblico può essere svolto solo osservando le condizioni imposte dalla disciplina che la stessa Chiesa impone. «Nelle celebrazioni liturgiche si adoperino soltanto i libri che hanno l'approvazione ecclesiastica. §2. I libri di preghiere o di devozioni destinati all'uso pubblico o privato dei fedeli cristiani necessitano della licenza ecclesiastica» (can. 656 - §1. CCEO, can. 826 CIC). Secondo la disciplina canonica e liturgica, a seconda della sua realizzazione, l'esorcismo può essere sia manifestazione di culto pubblico sia di culto privato.

L'autorità competente nella regolamentazione del culto divino pubblico attraverso l'approvazione dei testi liturgici è quella presentata nel can. 657; nel caso concreto della nostra Chiesa è, previa revisione della Sede Apostolica, l'Arcivescovo Maggiore col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Romana. Comunque, nell'interpretazione stretta di questa disciplina va tenuto conto anche della disposizione del can. 668 - § 2: «L'autorità competente a regolare il culto divino pubblico è quella di cui nel can. 657, fermo restando il can. 199, §1; nessun altro aggiunga alcunché a quanto stabilito da questa autorità, né vi tolga oppure cambi qualcosa» (can. 846 §1 CIC). Nei cambiamenti dei testi liturgici si osservi il can. 40, §1 (can. 657 §§ 1 e 4), che esige sostanzialmente la conservazione, la conoscenza, l'osservazione fedele e accurata del proprio rito e la non ammissione di cambiamenti in esso, tranne che per ragioni legittime di un progresso organico.

Vista quindi la disciplina del CCEO in materia liturgica, l'insegnamento conciliare proposto dall'*Orientalium ecclesiarum* nonché la concreta esistenza del Nuovo rito dell'esorcismo nella Chiesa Latina, sorgono alcune domande che reclamano anche delle risposte.

L'esorcismo in quanto sacramentale è disciplinato dalla normativa canonica latina in maniera esaustiva, mentre sembra mancare una disciplina simile nelle Chiese Orientali Cattoliche. In questa situazione i sacerdoti orientali cattolici sono

in grado, in virtù della stessa ordinazione sacerdotale e per la nomina legittima da parte del proprio vescovo, adempiute le esigenze previste dal can. 1172 CIC, di svolgere il ministero dell'esorcista secondo la disciplina della Chiesa Latina? Se avessimo per questa domanda una risposta positiva, tali sacerdoti potrebbero essere anche uxorati? Comunque, stando così le cose, secondo quale rito gli stessi sacerdoti orientali cattolici possono celebrare gli esorcismi, visto anche la realtà, peraltro legittima e pastoralmente giustificata, che impone la celebrazione dei sacramenti, quindi anche dei sacramentali, secondo il rito della propria Chiesa? Infatti, per evitare sincretismi liturgici «nella celebrazione dei sacramenti – e dei sacramentali – si osservi diligentemente quanto è contenuto nei libri liturgici. §2. Il ministro celebri i sacramenti secondo le prescrizioni liturgiche della propria Chiesa *sui iuris*, a meno che dal diritto non sia stabilito diversamente o che non abbia ottenuto una speciale facoltà dalla Sede Apostolica» (can. 674 CCEO, can. 846 §1 a CIC).

Una possibile risposta, comunque molto teorica in quanto si tratta dell'interpretazione del diritto suppletivo, potrebbe essere data dal can. 1501³⁷. Il nuovo Rito dell'esorcismo della Chiesa Latina può entrare sotto l'incidenza di questo canone in modo che anche i sacerdoti orientali possano celebrarlo? In questo caso gli stessi sacerdoti devono avere ottenuto la speciale facoltà dalla Sede Apostolica di cui al can. 674 CCEO? L'attuale rito dell'esorcismo della Chiesa latina può essere adoperato anche dai sacerdoti orientali cattolici?

Sono interrogativi, questi, che trovano una traccia di possibile risposta. Risposte che potrebbero scaturire oltre che dalla dignità stessa del sacramento dell'ordine validamente ricevuto nella Chiesa Cattolica, come soprattutto dalla reale necessità pastorale che non dovrebbe inciampare o essere adombrata da false ed eccessive interpretazioni di presunti conflitti interrituali.

Su questi interrogativi, che corrispondono a esigenze pastorali evidenti, potrebbe essere interpellata la Santa Sede, nei suoi competenti dicasteri concernenti il tema: la Congregazione per la Dottrina della fede, la Congregazione delle Chiese Orientali e la Congregazione per il Culto divino e disciplina dei sacramenti. Comunque,

³⁷ Can. 1501 - (# 19) Se su una certa cosa manca un'espressa prescrizione di legge, la causa, se non è penale, è da dirimersi secondo: i canoni dei Sinodi e dei santi Padri, la legittima consuetudine, i principi generali del diritto canonico applicati con equità, la giurisprudenza ecclesiastica, la comune e costante dottrina canonica.

vista anche l'esistenza della formula canonica *diritto particolare* all'interno del canone 867 CCEO che regola l'amministrazione dei sacramentali, e quindi della possibilità di stabilire una disciplina sugli esorcismi a livello della propria Chiesa, - ovviamente in sintonia con la disciplina comune e mai al di sopra di essa -, la questione potrebbe interessare anche il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Romana.

L'esorcismo in alcuni interventi disciplinari recenti

L'esistenza personale del diavolo è una verità della nostra fede, che attraversa tutta la Sacra Scrittura, costantemente insegnata senza ambiguità dal Magistero della Chiesa; più recentemente dai Documenti del Concilio Vaticano II (LG, GS, SC, AG), dal Catechismo della Chiesa Cattolica, al CIC, come abbiamo già visto, e soprattutto nella Premessa dottrinale del Nuovo Rito degli Esorcismi. L'attenzione che la Chiesa Cattolica ha accordato all'esorcismo negli ultimi tempi ha creato le premesse affinché il sacramentale acquisti una regolata celebrazione in quanto atto liturgico pubblico. Di fronte allo scetticismo sull'esistenza del diavolo la Chiesa Cattolica ha tentato, e con successo, di inquadrare la disciplina concernente una tale realtà. Il "recupero" dell'esorcismo nella contemporaneità è dato anche dalle informazioni statistiche che mostrano un incremento sorprendente del numero di esorcisti a livello mondiale³⁸.

Gli interventi magisteriali sul demonio e la lotta contro di lui non si sono fatti attendere, dopo un periodo di relativo disinteressamento. Basti pensare agli interventi degli ultimi Pontefici³⁹, che hanno proposto un magistero costante e

³⁸ Uno studio recente, ma ispirato da dati risalenti al 2017, propone la cifra di 411 sacerdoti esorcisti aderenti all'AIE; oltre a questi un numero imprecisato di sacerdoti esorcisti svolgono la loro attività in conformità alla disciplina canonica ma non appartengono a questo organismo; Cf. Pires, *Esorcismo e possessione* 14-15. Dati aggiornati all'autunno del 2019 indicano più di 800 gli iscritti in tutto il mondo.

³⁹ Paolo VI, Discorso per l'udienza generale del 15 novembre 1972 «Liberaci dal male», *Insegnamenti di Paolo VI*, vol. X, 1972, 1168-1173; Paolo VI, Omelia «Resistite fortes in fide», 29 giugno 1972, *Insegnamenti di Paolo VI*, vol. X, 1972, 703-709; Paolo VI, Discorso per l'udienza generale del 23 febbraio 1977 «Vigilanza ed energia morale per resistere alle tentazioni del mondo», *Insegnamenti di Paolo VI*, vol. XV, 1977, 192-194; Ricordiamo anche Giovanni Paolo II, Udienza

progressivo, in opposizione all'azione insistente e distruttrice di Satana; abbiamo già accennato agli interventi di Papa Paolo VI che nel 1972 ha parlato dell'esistenza del demonio come essere personale, della sua azione, del suo influsso, stando questi suoi insegnamenti alla base di un ulteriore studio approfondito sul demonio, pubblicato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, nel 1975⁴⁰.

CIC 1983, can. 1172

In modo sintetico, il canone 1172 CIC si riferisce alla licenza necessaria che deve avere (§1) il presbitero (§2) per eseguire gli esorcismi; è determinato l'argomento: sull'ossesso (§1); il soggetto che deve concedere la licenza: l'ordinario del luogo (§1); la licenza è per liceità (§1) e le qualità del sacerdote a cui deve essere concessa la licenza per eseguire esorcismi maggiori (§2). L'ufficio viene accordato per libero conferimento da parte dell'ordinario del luogo inteso secondo i can. 134 §2 CIC e 984 CCEO.

Inde ab aliquot annis (29 settembre 1985)⁴¹

La Congregazione per la Dottrina della Fede pubblica il 29 settembre 1985, a soli due anni dopo la pubblicazione del CIC, una lettera indirizzata agli Ordinari riguardante le norme sugli esorcismi. La lettera insiste sull'osservanza del can. 1172 respingendo la prassi contraria; i gruppi di laici non possono guidare le preghiere di esorcismo sugli ossessi.

La lettera è indirizzata a tutti i vescovi e ha quindi un carattere universale; risponde al dubbio su cosa si debba fare nei frequenti casi di riunioni di preghiera per ottenere la liberazione dall'influsso dei demoni, incontri guidati dai laici nonostante la presenza di un sacerdote. Pur non trattandosi di veri e propri esorcismi la

generale del 13 agosto 1986: «La caduta degli angeli ribelli», *La Traccia* 7, 8, 1986, 822-824; Giovanni Paolo II, Udienda generale del 20 agosto 1986: «La vittoria di Cristo sul male», *La Traccia* 7, 8, 1986., 828-829; Giovanni Paolo II, Discorso per l'udienza generale del 25 novembre 1987, *La Traccia* 8, 11, 1987, 1291-1293.

⁴⁰ Vedi sopra nota 8.

⁴¹ Congregazione per la dottrina della fede, Lettera *Inde ab aliquot annis*, 29 settembre 1985, in «AAS» 77, 1985, 1169-1170, in rete in lingua italiana (24.10.2019)

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19850924_exorcism_it.html

Congregazione richiama l'applicazione della disciplina canonica prevista dal can. 1172, quindi ricorda il divieto di «proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi se non ha ottenuto dall'Ordinario del luogo una speciale ed espressa licenza e stabilisce che questa licenza debba essere concessa dall'Ordinario del luogo solo al sacerdote distinto per pietà, scienza, prudenza e integrità di vita (1). Pertanto i Vescovi sono vivamente pregati di esigere l'osservanza di queste norme». Ai laici, in virtù della norma canonica è fatto divieto di usare la formula dell'esorcismo di Papa Leone XIII, «e molto meno è lecito usare il testo integrale di questo esorcismo» (2). Ai Vescovi si chiede di vigilare affinché in queste circostanze non vengano usate, da chi è privo della debita facoltà, preghiere nel cui decorso il diavolo viene interrogato sulla propria identità (3); al contempo gli stessi Vescovi sono invitati a richiamare i propri fedeli, sacerdoti compresi, a una prassi cristiana autentica basata sulla preghiera, sui sacramenti e sull'intercessione della Beata Vergine Marie, dei Santi e degli angeli «circa la lotta spirituale dei cristiani contro gli spiriti maligni» (4).

Osserviamo che se nel primo paragrafo si parla di “fedeli”, quindi di individui, il paragrafo successivo parla invece di gruppi. Il paragrafo 2 stabilisce che agli individui, anche in privato, è assolutamente vietato usare la preghiera di esorcismo di Leone XIII o qualsiasi cosa estratta da esso. Anche i sacerdoti sono generalmente inclusi nella categoria dei fedeli, ad eccezione di coloro che hanno una licenza «speciale ed espressa da parte del Ordinario del luogo». Il documento rappresenta un chiaro e forte richiamo disciplinare per evitare la disobbedienza alla norma canonica ed attenersi scrupolosamente a quello che la norma stessa esige⁴². In fondo, la disobbedienza è una condotta diabolica. Sinteticamente la lettera contiene due proibizioni: 1) I *christifideles* non possono usare la formula esorcistica di Leone XIII, sia nella

⁴² L'esorcismo privato invece può essere recitato privatamente da tutti i fedeli con frutto, da soli o in comune, in chiesa o fuori; sempre se si sia in grazia di Dio e si sia confessati. Ai laici è fatto divieto di recitare l'esorcismo maggiore; come abbiamo visto questa è esclusiva prerogativa del sacerdote debitamente autorizzato dal vescovo. La recita di preghiere di liberazione è invece consigliabile: a) quando si sente che più intensa si fa l'azione del demonio in noi (tentazione di bestemmia, di impurità, di odio, di disperazione, ecc.); b) nelle famiglie (discordie, epidemie, ecc.); c) nella vita pubblica (immoralità, bestemmia, profanazione delle feste, scandali, ecc.); d) nelle relazioni tra i popoli (guerre, ecc.); e) nelle persecuzioni contro il clero e la Chiesa; f) nelle malattie, contro i temporali, contro l'invasione di animali nocivi, ecc.

formula estratta che integrale; 2) Chi non possiede la debita potestà non può essere il moderatore di assemblee ove si facciano preghiere di liberazione, in cui si interpellino direttamente il demonio e si cerchi di conoscerne l'identità.

Nonostante sia rivolta agli Ordinari del luogo (can. 134 CIC), che vengono equiparati ai Gerarchi del luogo (can. 984 CCEO), la lettera *Inde ab aliquot annis* chiede ai Vescovi⁴³ di prendere opportuni provvedimenti affinché siano evitati abusi nell'uso delle formule esorcistiche, che la Chiesa regola per una prassi esorcistica lecita. Infatti, sono i Vescovi, Diocesani (can. 381 CIC) o Eparchiali (can. 178 CCEO) quelli che governano con potere proprio, ordinario e immediato le proprie circoscrizioni ecclesiastiche. È fuori dubbio che questa lettera ha come soggetto tutti i Vescovi cattolici, indipendentemente della loro appartenenza a qualche Chiesa *sui iuris*.

*De exorcismis et supplicationibus quibusdam (22 novembre 1998)*⁴⁴

L'attuale rito dell'esorcismo previsto dalla Chiesa Cattolica nel Rituale Romano deve essere considerato anzitutto come una pratica ufficiale, e va inteso come realtà unificata, coerente, privo di contraddizioni. Il rito circoscrive i limiti entro i quali, nel rispetto dell'ortodossia liturgica, si deve operare perché la preghiera corrisponda alle esigenze teologiche, pastorali e liturgiche imposte dalla competente autorità⁴⁵.

Per la preghiera di esorcismo, sia nella forma invocativa sia in quella imperativa, si dovrà seguire il nuovo rituale promulgato della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; la traduzione in lingua italiana, «tipica» ed ufficiale per l'uso liturgico, fu pubblicata dalla CEI il 25 novembre 2001. Nel decreto di pubblicazione veniva precisato che i «nuovi testi del 'Rito degli esorcismi e preghiere per circostanze particolari' (DESQ) si potranno adoperare appena pubblicati; diventeranno obbligatori dal 31 marzo 2002, Pasqua di Risurrezione»⁴⁶.

⁴³ Il vocabolo viene usato espressamente 4 volte.

⁴⁴ *Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. Promulgatum: De Exorcismis et supplicationibus quibusdam*, Editio Typica, Città del Vaticano 1999 (DESQ).

⁴⁵ Cf. Pires, *Esorcismo e possessione* 13.

⁴⁶ *Rituale romano, rito degli esorcismi e preghiere per circostanze particolari* [Conferenza Episcopale Italiana], Città del Vaticano 2001. In rete (18.09.2019) <http://www.liturgia.maranatha.it/Esorcismi/coverpage.htm>

In continuità alla dottrina stabilita dal concilio di Trento, il testo del Rito degli esorcismi ha subito anche l'influsso della dottrina postconciliare del Vaticano II; è stata adoperata una necessaria revisione «tenendo presente il principio fondamentale di una cosciente, attiva e facile partecipazione dei fedeli, e considerando anche le necessità dei nostri tempi» (SC 79)⁴⁷.

Il documento si apre con il Decreto di promulgazione *Inter sacramentalia Ecclesia*, seguito da un *Proemium* e dalle *Premesse generali (Prenotanda)* distribuite in 38 paragrafi. È questa la parte più importante di tutto il Rituale, in quanto offre al lettore la possibilità di anticipare e capire aspetti fondamentali della disciplina. Le premesse sono divise in 6 parti: 1. *La vittoria di Cristo e il potere della Chiesa sui demoni* (nn. 1-7); 2. *Gli esorcismi nella missione santificante della Chiesa* (nn. 8-12); 3. *Ministro e condizioni per l'esorcismo maggiore* (nn. 13-19); 4. *Descrizione del rito* (nn. 20-39); 5. *Adattamenti spettanti all'esorcista* (nn. 31-36); 6. *Adattamenti di competenza della Conferenza Episcopale* (nn. 37-38). La struttura delle premesse e il loro contenuto offrono al lettore la possibilità di accostarsi al tema. Il lettore si confronta con la realtà conflittuale fra Cristo e la Chiesa da una parte, e la sconfitta del demonio dall'altra; comprende la missione santificante della Chiesa nella celebrazione degli esorcismi; prende atto delle condizioni precise che regolano l'esorcismo maggiore e ha la possibilità di conoscere la struttura del rito e la sua dinamica spirituale, nonché le qualità richieste agli esorcisti; finalmente sono fornite informazioni che riguardano il necessario adattamento, sia dell'esorcista che della conferenza episcopale, quale autorità che regola a livello nazionale l'esercizio degli esorcisti, perché la celebrazione corrisponda pienamente agli obiettivi proposti.

I successivi due capitoli e due appendici raccolgono il materiale celebrativo: il cap. I contiene l'esorcismo maggiore (nn. 39-66); il cap. II raccoglie testi alternativi di salmi, vangeli e formule di esorcismo (nn. 67-84). La I Appendice contiene preghiere ed esorcismi per circostanze particolari (nn. 1-12); mentre la II propone una serie

⁴⁷ «Nel *Rituale Romanum* del 1614 erano pubblicati tutti i rituali della Chiesa Cattolica. L'esorcismo era trattato nel capitolo *De exorcizandis obsessis à daemonio*, un rituale non prescritto ma solo raccomandato. L'ultima edizione del *Rituale Romanum* risale al 1952, promulgata sotto Papa Pio XII [...] e al Rituale dell'esorcismo è dedicato il Titulus XII diviso in tre parti [...] Nel 1998, Giovanni Paolo II approvò il *De exorcismis et supplicationibus quibusdam* [...]», M. Scacchi, Il rito dell'esorcismo sacramentale da battaglia, *Vie della Tradizione* 161, 2012, 32-47.

di «preghiere ad uso privato dei fedeli che si trovano a dover lottare contro il potere delle tenebre», (nn. 1-10). Va sottolineata anche l'importanza della rubricatura rituale che fornisce informazioni sintetiche sul modo in cui si deve operare. I gesti che possono essere compiuti durante l'esorcismo devono essere caratterizzati da una grande sobrietà, in modo che l'esorcismo «manifesti la fede della Chiesa e impedisca di essere interpretato come atto di magia o di superstizione», (n. 19).

Come ha scritto Manlio Sodi il «Rito degli esorcismi rivela linee teologiche per una vita nello Spirito caratterizzata dalla consapevolezza della vittoria sul male per opera del Cristo, e dal valore della grazia sperimentata attraverso i sacramenti e i sacramentali. La conoscenza, pertanto, del libro liturgico – nell'oggi e nella storia – contribuisce ad acquisire quegli elementi che scandiscono tempi e modi di questo itinerario di fede e di vita in Cristo. Tale conoscenza è frutto dell'acquisizione di una *mens tipica* della teologia liturgica. Il metodo proprio di essa permette di delineare l'esperienza del mistero attraverso un tipo di analisi che accosta tutti gli elementi della celebrazione, per vederne la loro confluenza finalizzata ad un orizzonte di sintesi qual è l'incontro con Dio»⁴⁸.

La stesura finale di questo Rito degli Esorcismi ha richiesto molti studi, revisioni, aggiornamenti e modifiche con varie consultazioni delle Conferenze Episcopali. Il testo pubblicato in lingua italiana, come i testi pubblicati in altre lingue nazionali, vale. Rimarrà ancora un lavoro di competenza delle rispettive Conferenze episcopali: cioè quello della traduzione di questo Rituale nelle varie lingue nazionali; queste traduzioni dovranno essere esatte e fedeli all'originale latino e dovranno essere sottoposte, secondo la norma canonica, alla *recognitio* della Congregazione per il Culto Divino.

Il testo del Rito degli esorcismi è entrato in uso appena pubblicato, restando possibilità di usare, con debita considerazione, anche l'antico rito⁴⁹.

⁴⁸ M. Sodi, L'esorcismo: tra teologia liturgica e attenzioni pastorali, *Sacramentaria & Scienze Religiose*, Ancona, 18/32, 2009, 54-80, 64. Si veda anche Bogetti, *L'esorcista, gli ossessi e l'esorcismo* 108-115.

⁴⁹ Conf. *Lettera apostolica di Sua Santità Benedetto XVI "motu proprio data" Summorum pontificum*, del 7 luglio 2007. Rimane comunque aperta, come abbiamo accennato sopra, una domanda che necessita una risposta che inquadri anche la disciplina liturgica e rituale delle Chiese Orientali Cattoliche: queste Chiese quale rito degli esorcismi useranno?

*L'istruzione Ardens felicitatis (14 Settembre 2000)*⁵⁰

La Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicò questa istruzione, a norma del can. 34 CIC, allo scopo di offrire una giusta interpretazione della malattia e della preghiera di guarigione che la Chiesa recita. Il documento inquadra meglio il giusto discernimento sotto il profilo liturgico da parte dell'autorità ecclesiastica, cui spetta anche di vigilare sul retto svolgimento del culto pubblico. Le formulazioni disciplinari ivi pubblicate trovano la loro giustificazione nella cornice dottrinale che ne garantisce il giusto indirizzo e ne chiarisce la ragione normativa.

L'Istruzione presenta nella sua prima parte alcuni aspetti dottrinali concernenti la malattia e la guarigione. Il loro senso e valore nell'economia della salvezza – realtà queste che si basano su concrete circostanze – vengono giustificate da validi riferimenti scritturistici che sottolineano il carisma della guarigione nel Nuovo testamento e la prassi orante della Chiesa che implora la guarigione per i suoi membri. La presentazione, nella parte dottrinale, del «*carisma di guarigione*» nel contesto attuale, sottolinea anche la necessità di chiarimenti disciplinari in merito alle preghiere comunitarie di liberazione. Nel documento si affrontano problemi analoghi alle Messe e alle preghiere comunitarie di liberazione, come anche la relazione tra esorcismo e guarigione per quanto attiene alla liturgia.

Alla lunga introduzione dottrinale seguono nella seconda parte, sintetizzate in dieci articoli, alcune disposizioni disciplinari. Da queste disposizioni disciplinari, per quanto attiene il tema degli esorcismi, ci interessa l'articolo 8 perché afferma che:

«Art. 8 – § 1. Il ministero dell'esorcismo deve essere esercitato in stretta dipendenza con il Vescovo diocesano, a norma del can. 1172, della Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 29 settembre 1985 (31) e del *Rituale Romanum* (32).

§ 2. Le preghiere di esorcismo, contenute nel *Rituale Romanum*, devono restare distinte dalle celebrazioni di guarigione, liturgiche e non liturgiche.

§ 3. È assolutamente vietato inserire tali preghiere di esorcismo nella celebrazione della Santa Messa, dei Sacramenti e della Liturgia delle Ore»

⁵⁰ Cf. Congregatio pro Doctrina Fidei, «Instructio “Ardens Felicitatis” de orationibus ad obtinendam a Deo sanationem», in *Notitiae* 37 (2001), 35-50. (4.10.2019)

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20001123_istruzione_it.html.

Le altre disposizioni disciplinari sono altrettanto importanti nel rapporto che si viene a creare, attraverso la necessaria distinzione fra due realtà molto differenti, fra la preghiera di esorcismo e la preghiera di guarigione; ad ogni fedele viene riconosciuto e garantito il diritto di elevare le preghiere di guarigioni a Dio, sotto la guida di un ministro ordinato soprattutto quando queste si svolgono in Chiesa, e rivestono una forma liturgica prevista nei libri liturgici. I libri liturgici adoperati nella recita delle preghiere di guarigione, come anche i paramenti e i gesti da compiere si trovano nelle edizioni che hanno approvazione ecclesiastica, cioè nell'*Ordo benedictionis infirmorum* del *Rituale Romanum*, con adeguati adattamenti ritenuti pastoralmente opportuni o eventualmente necessari, previa revisione della Sede Apostolica; queste preghiere particolari sono assolutamente distinte dalle celebrazioni della Santissima Eucaristia, dei Sacramenti e della Liturgia delle Ore (art. 1-3, 7). Le celebrazioni liturgiche di guarigione sono soggette alla disciplina stabilita dal Vescovo diocesano a norma del can. 838 § 4, disciplina che va osservata con grande attenzione. Il vescovo deve intervenire con la sua autorità in casi di abusi, scandali o grave inosservanze delle norme liturgiche e disciplinari; (art. 4-6, 10). La prudenza nell'interpretare eventuali guarigioni devono escludere ogni forma di teatralismo; le testimonianze su presunte guarigioni raccolte "con semplicità e accuratezza" devono essere sottoposte all'attenzione della competente autorità (art. 9).

Da questa rapida analisi delle disposizioni disciplinari risulta sia la grande autorità con cui la Chiesa segue tramite i suoi ministri lo svolgimento di queste preghiere, sia la stretta disciplina che ne regola la loro realizzazione, con l'evidente scopo di evitare abusi, scandali ed esagerazioni. Va comunque sottolineato che l'importanza del documento, soprattutto nella sua parte disciplinare, risiede nel fatto che stabilisce una disciplina chiara e coerente sulle realtà della malattia fisica, che non va confusa o identificata con la possessione diabolica, quindi con la disciplina dell'esorcismo.

Conclusione

La lotta contro l'angelo del male è iniziata all'origine del mondo, ed è destinata a durare fino alla fine dei tempi. Se da un lato papa Francesco parla con naturalezza del demonio, dall'altro molti cristiani non credono più alla sua esistenza, in una sorta

di indifferenza totale e di adeguamento forse troppo facile alle sue insidie. La Chiesa non attraversa necessariamente un periodo di crisi, ma si osserva ultimamente un certo ripristino e anche una riscoperta del ministero dell'esorcistato. La pastorale degli esorcismi è parte integrante della pastorale ordinaria della Chiesa nella sua espressione più immediata e concreta, e l'esorcista è un presbitero che svolge il suo ministero di misericordia essenziale alla vita della Chiesa. Per questo la Chiesa regola lo svolgimento dell'esorcismo e la nomina degli esorcisti proponendo una disciplina canonica sintetica, presente in alcuni interventi magisteriale recenti che ne lasciano intravedere i punti salienti.

Il presente studio ha cercato di evidenziare, oltre ad altri contributi di carattere dogmatico, biblico, liturgico, anche la dimensione disciplinare di un sacramentale che la Chiesa vuole svolgere, in circostanze normali, in stretta dipendenza dal vescovo diocesano. Se è questa la conclusione raggiunta dalle disposizioni del canone 1172 CIC, non meno importanti sono le altre che emergono dalla lettura di queste pagine. Le provocazioni emerse a seguito della presentazione della disciplina canonica latina, così come essa è contenuta nei vari documenti magisteriali recenti, esigono delle soluzioni ad alcune situazioni pastorali concrete. La lotta che la Chiesa combatte contro il male non si sofferma alla sola dimensione confessionale, nazionale, o rituale del cristiano, ma riguarda l'uomo nella sua dimensione integrale in quanto creatura proiettata verso la salvezza. E la Chiesa è anche chiamata a offrire risposte adeguate a tutte le sfide.